SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2005 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2004.

05A02148

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2005 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2004.

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Approvazione del modello «Consolidato nazionale e mondiale 2005», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2005 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

05A02149 - 05A02237

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2005 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2004.

05A02150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Arjona Vargas Mabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Arjona Vargas Mabel, nata a Bogotà (Colombia) il 3 luglio 1973, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Ingeniero geografo» conseguito nel 1997 presso la Università di Bogotà, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A, settore civile ambientale;

Considerato che è iscritta al «Consejo profesional nacional de Ingenieria» di Bogotà dal 1998;

Considerato inoltre che ha conseguito un master europeo in ingegneria ambientale presso l'«EPEA» nel 2000;

Considerato altresì che ha documentato il possesso di ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla Questura di Torino in data 30 novembre 2004 valido fino al 20 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arjona Vargas Mabel, nata a Bogotà (Colombia) il 3 luglio 1973, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Architettura tecnica, 2) Tecnica delle costruzioni.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A02381

DECRETO 1° marzo 2005.

Modificazioni del decreto 21 gennaio 2005 relativo al riconoscimento, al sig. Anzelini Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Anzelini Luigi in Romania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una prova attitudinale orale anziché scritta ed orale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dal sig. Anzelini Luigi in Romania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento alle modalità di svolgimento della prova attitudinale è integrato come segue: la frase «superamento di una prova attitudinale orale» è sostituita con la frase «superamento di una prova attitudinale scritta e orale».

Art. 2.

L'allegato *A* del decreto datato 21 gennaio 2005 è integralmente sostituito dal seguente:

a) il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

b) la commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Art. 3.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 gennaio 2005.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02382

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Las Vegas».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Las Vegas», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 21 febbraio 2005 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Las Vegas».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti tre giochi diversi contenuti in tre distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, in alto a sinistra, è costituita da un rettangolo nel quale sono raffigurate tre coppie di carte, contraddistinte rispettivamente dalla scritta «giocata 1», «giocata 2» e «giocata 3», sotto le quali è riportata la scritta «premio». La seconda area, in basso a sinistra, è costituita da un quadrato nel quale sono raffigurate tre coppie di dadi, contraddistinte rispettivamente dalla scritta «giocata 1», «giocata 2» e «giocata 3», al lato di ognuna di esse è riportata la scritta «premio». La terza area di gioco, in basso a destra, raffigura una roulette al centro della quale è riportata la scritta «numero della roulette»; sotto di essa sono raffigurati tre gruppi di fiches ognuno dei quali contrassegnato dalla scritta «il tuo numero».

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Il biglietto contiene tre diversi giochi rappresentanti in tre distinte aree di gioco. Ogni gioco può attribuire un'unica vincita. Con lo stesso biglietto si possono, quindi, conseguire fino ad un massimo di tre vincite. Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente:

gioco delle carte (in alto a sinistra): bisogna grattare le carte; se in una delle tre giocate si trova una coppia di carte delle stesso punteggio, di qualunque seme, si vince il premio dell'importo indicato in corrispondenza di tale giocata;

gioco dei dadi (in basso a sinistra): bisogna grattare i dadi; se in una delle tre giocate la somma dei dadi è 7 oppure 11 si vince il premio dell'importo indicato in corrispondenza di tale giocata;

gioco della roulette (in basso a destra): bisogna grattare la roulette, scoprire il «numero della roulette» e i «tuoi numeri». Se il «numero della roulette» è uguale a uno dei «tuoi numeri» si vince il premio dell'importo indicato in corrispondenza di tale numero.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 57.135.040,00 suddivisa nei seguenti premi:

4.761.600 premi di € 3,00;
1.190.400 premi di € 5,00;
1.190.400 premi di € 10,00;
446.400 premi di € 20,00;
371.256 premi di € 40,00;
9.920 premi di € 100,00;
24 premi di € 1.000,00;
2 premi di € 100.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato, previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 1.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 100.000,00 deve essere richiesto presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti

o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 206

05A02610

DECRETO 3 marzo 2005.

Decadenza dalla concessione n. 29 per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI, assegnata alla società Agenzia ippica Derby di Iaia Emilio e C. S.n.c., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il disciplinare di concessione *ex lege* del 6 novembre 2002 tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha stabilito il passaggio delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che ha istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Commissione per la trasparenza dei giochi;

Visto l'art. 39, comma 12-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Visto l'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;

Tenuto conto che con nota del 18 maggio 2004 la società Agenzia ippica Derby di Iaia Emilio e C. S.n.c., titolare della concessione n. 29 ha rappresentato di aver effettuato dalla data della sottoscrizione della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive numerose trasformazioni societarie senza darne comunicazione preventiva a questa Amministrazione;

Tenuto conto altresì, che con nota prot. n. 38949 del 12 luglio 2004 questa Amministrazione ha richiesto, alla suddetta società, chiarimenti in merito alle trasformazioni societarie e che con nota prot. n. 55142 del 15 ottobre 2004 è stato avviato il procedimento di decadenza ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990;

Considerato che la società di cui trattasi non ha fornito alcuna spiegazione, e che dagli atti in possesso di questa Amministrazione risulta che detta società risulta essersi trasformata senza l'assenso previsto dall'art. 2500-*quinquies* del codice civile e risulta operare in violazione dell'art. 8 della citata convenzione tipo;

Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera *D)*, della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarata decaduta la società Agenzia ippica Derby di Iaia Emilio e C. S.n.c., con sede legale in corso Matteotti, 8 - 20121 Milano, dalla concessione n. 29 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Brescia.

2. Si provvederà al recupero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

3. Si dispone, inoltre, l'incameramento, fino a concorrenza dei debiti, delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

05A02608

DECRETO 10 marzo 2005.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.816 milioni di euro;

Visto il decreto in data 20 ottobre 2004, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Barclays, JPMorgan, MCC-Capitalia e Morgan Stanley, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 1.500 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2004;

scadenza: 15 settembre 2035;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,35% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo quanto disposto dal decreto in data 20 ottobre 2004, citato nelle premesse;

prezzo di emissione: 104,53%;

commissione di collocamento: 0,35% dell'importo nominale dell'emissione.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 ottobre 2004, citato nelle premesse.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 15 marzo 2005, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, JPMorgan, MCC-Capitalia e Morgan Stanley.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 3.

Il giorno 15 marzo 2005 la Banca d'Italia riceverà da Barclays, JPMorgan, MCC-Capitalia e Morgan Stanley, tramite il sistema Target, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. l.

Il medesimo giorno 15 marzo 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 5.

Il direttore generale del Tesoro o in sua vece il dott. Fernando Carpentieri, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A02609

DECRETO 10 marzo 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri

per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.816 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio e 10 febbraio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 15 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A02612

DECRETO 11 marzo 2005.

Modalità di finanziamento del CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni relative alla revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l'art. 1, comma 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabiliscono nuove modalità di finanziamento del CONI;

Considerato che, per effetto di quanto disposto dal comma 282 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le risorse da destinare al CONI per il quadriennio 2005-2008, comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dal predetto art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Considerato che, per effetto di quanto disposto dal comma 282 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché dalle lotterie, assicurano copertura a detta somma;

Ritenuto di non dover procedere, per il quadriennio 2005-2008, alla determinazione della base di calcolo delle suddette entrate erariali ed extraerariali indicate al comma 281 della suddetta legge n. 311/2004, da trasferire al CONI, atteso che l'ammontare da assegnare risulta predeterminato ai sensi del successivo comma 282 in 450 milioni di euro annui;

Sentito il Dipartimento del tesoro;

Dispongono:

Art. 1.

Fondi a favore del CONI per il quadriennio 2005-2008

1. Per il quadriennio 2005-2008 i fondi a favore del CONI, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il graduale riequilibrio finanziario della Coni Servizi S.p.a. e quale contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono confermati in 450 milioni di euro annui.

Art. 2.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. I fondi di cui all'art. 1 sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro al CONI, mediante quattro trasferimenti trimestrali di pari importo, da effettuarsi nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

2. Per l'anno 2005, il primo trasferimento effettuato a favore del CONI includerà i fondi relativi ad eventuali trimestralità arretrate.

Art. 3.

Modalità di determinazione e monitoraggio delle risorse

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il CONI presenta al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione, il budget dettagliato per l'esercizio successivo, comprensivo di quello della Coni Servizi S.p.a.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento delle spese di funzionamento dell'intero sistema sportivo, il CONI, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sui contributi erogati ai soggetti assegnatari delle risorse di cui al presente decreto e sulla loro destinazione alle rispettive finalità istituzionali. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di attuazione della presente norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
GRILLI

05A02611

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2005.

Funzionamento del «Nucleo di valutazione della spesa previdenziale» (Articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed, in particolare, l'art. 1, comma 44, relativo all'istituzione e ai compiti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto il comma 45 del predetto art. 1, così come modificato dall'art. 1, commi 21 e 22, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante, tra l'altro, norme in materia pensionistica;

Considerato che il predetto comma 45 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità organizzative di funzionamento nonché la remunerazione dei componenti, il numero e le professionalità dei dipendenti da impiegare presso il Nucleo medesimo;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale è composto da non più di venti membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati per un quadriennio, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Alla scadenza del quadriennio i componenti del Nucleo cessano dalle funzioni, ancorché siano stati nominati nel corso di esso. Alla predetta scadenza i componenti, che possono essere riconfermati, continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. La carica di componente il Nucleo è incompatibile con le seguenti cariche rivestite all'interno degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria:

a) presidente;

b) componente degli organi di amministrazione o controllo;

c) presidente o componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

3. In caso di incompatibilità il componente del Nucleo decade dalla carica.

4. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate con atto scritto e sono comunicate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al presidente del Nucleo. Esse diventano operanti dalla loro accettazione.

Art. 2.

1. Il presidente del Nucleo provvede a formulare l'indirizzo delle attività, ripartendole, ove necessario, tra i vari membri incaricati di predisporre in modo singolo o in gruppo le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del Nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale.

2. Il presidente, inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni;

b) stabilisce l'ordine del giorno;

c) adotta le delibere assunte dal Nucleo, finalizzate all'esigenza di assicurare l'effettiva operatività del complesso della struttura nonché quelle concernenti il conferimento d'incarichi a professionisti esterni ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 45, quinto periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

d) vigila sull'attuazione di dette delibere;

e) dispone, ove necessario, l'audizione dei presidenti e dei direttori generali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria;

f) assicura ogni opportuna attività di interazione con il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni altra funzione inerente alla carica rivestita.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal componente individuato quale vicario dal presidente stesso nella seduta d'insediamento del Nucleo.

4. Le dimissioni del presidente sono rassegnate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e diventano efficaci dalla sua sostituzione.

Art. 3.

1. Il Nucleo è convocato dal presidente, di norma ad intervalli non superiori al mese, oppure da almeno un terzo dei componenti effettivi, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di sette giorni prima delle riunioni. Almeno tre giorni prima delle riunioni stesse, la documentazione relativa ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno è trasmessa ovvero messa a disposizione dei singoli componenti presso la struttura di supporto di cui all'art. 4.

3. Nel corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori argomenti.

4. Il presidente ha facoltà di accogliere o respingere la richiesta, motivando la decisione secondo il criterio di organicità dei lavori.

5. Per la validità delle riunioni del Nucleo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Delle riunioni del Nucleo è redatto processo verbale a cura del dirigente coordinatore della struttura di supporto di cui all'art. 4 o di un suo delegato appartenente alla medesima struttura. Per la redazione del processo verbale è possibile avvalersi della registrazione automatica. Il verbale è approvato nella riunione immediatamente successiva e firmato dal presidente e dal segretario. I verbali numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.

Art. 4.

1. Il Nucleo si avvale di una struttura di supporto costituita da non oltre dodici unità di personale, appartenente al Ministero del lavoro, e delle politiche sociali o, in posizione di distacco, ad altre amministrazioni dello Stato.

2. Le dodici unità di personale di cui al comma 1, appartenenti alle aree funzionali B e C, sono individuate in base alle competenze possedute in campo giuridico, economico, statistico, demografico e attuariali, nonché in materia informatica, amministrativa e contabile.

3. Al coordinamento del personale della struttura di supporto è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato dal direttore generale per le politiche previdenziali.

4. Per particolari esigenze del Nucleo possono essere individuate, in interazione con il direttore generale per le politiche previdenziali, forme di collaborazione con le unità di personale in servizio presso la Direzione stessa.

Art. 5.

1. Il compenso annuo lordo spettante ai componenti il Nucleo, è fissato in € 20.000,00, maggiorato del 40% per il presidente.

2. Al presidente ed ai componenti del Nucleo spetta, quando per l'esercizio delle funzioni inerenti all'espletamento dell'incarico debbano recarsi fuori dalla sede della loro residenza, il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa in materia per i dirigenti generali dello Stato.

3. Gli oneri del presente provvedimento gravano sul capitolo 4293 - U.P.B. 11.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

1. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a collaborare e a fornire le informazioni e i dati richiesti dal Nucleo per l'assolvimento dei propri compiti. In caso di omissione o carenza delle comunicazioni richieste, il presidente del Nucleo informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo in base alle norme vigenti.

Roma, 3 febbraio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 165

05A02614

DECRETO 16 febbraio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato, on.le Roberto Rosso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina dell'on.le avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on.le Roberto Rosso;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on.le Roberto Rosso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on.le Roberto Rosso le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle seguenti materie:

a) razionalizzazione del patrimonio e delle locazioni delle strutture periferiche del Ministero con previsione di poli logistici territoriali di gestione integrata con le strutture locali degli enti previdenziali; disciplina, incentivazione e sviluppo del telelavoro; vigilanza sugli Istituti di patronato sociale;

b) attività ispettiva di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni, con eccezione del diritto di interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e organismi preposti all'emersione del sommerso;

c) interventi a sostegno del settore dell'automotive, della componentistica e dell'indotto motoristico; Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 16 febbraio 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 177

05A02615

DECRETO 1º marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Magliana Soc. Coop. a r.l.», in S. Croce di Magliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle

condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 31 dicembre 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «La Magliana Soc. Coop. a r.l.» con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso) ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «La Magliana Soc. Coop. a r.l.», con sede in S. Croce di Magliano, costituita per rogito notaio dott. Antinucci Rosa in data 1° marzo 1994, repertorio n. 23442, registro società n. 2153, registro R.E.A. n. 84783 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00869510701, posizione B.U.S.C. n. 1216/277686.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A02445

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 febbraio 2005.

Deleghe conferite al Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive, avv. Roberto Cota.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto presidenziale della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica con il quale l'on. prof. Antonio Marzano è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004 è stato nominato Sottosegretario;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei successivi articoli sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 2.

Nell'ambito di competenza del Dipartimento della internazionalizzazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, sono delegati al Sottosegretario avv. Roberto Cota gli atti afferenti la materia degli accordi di programma con le regioni, la loro attuazione, l'attività di promozione all'estero del Sistema fieristico nazionale nonché le attività connesse agli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione.

È altresì delegata al Sottosegretario Cota, con riferimento alle competenze a lui assegnate in materia di accordi di programma con le regioni, la funzione di vigilanza sull'ICE.

Art. 3.

Il Sottosegretario Cota collabora con il Ministro alla elaborazione e determinazione degli indirizzi politici e dei relativi provvedimenti in materia di competitività e concorrenza da sottoporre all'esame degli organismi

dell'U.E. e del Consiglio dei Ministri nonché alla elaborazione e determinazione degli indirizzi politici in materia di turismo e alla vigilanza sull'Enit.

Art. 4.

Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Ministro, sono delegate al Sottosegretario Cota le funzioni collegate all'attuazione del *Memorandum* d'Intesa firmato dal Ministero degli affari esteri, l'ICE e Sviluppo Italia in materia di investimenti diretti all'estero e dall'estero.

Art. 5.

Sono delegati al Sottosegretario Cota gli atti relativi alla funzione di vigilanza sull'ACI e sul CAI.

Al Sottosegretario Cota è delegata altresì la trattazione degli atti inerenti le attività e i rapporti con l'Assocamerestero, Finest e Informest.

Art. 6.

Il Sottosegretario Cota è incaricato di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze ad esso delegate, riferendone al Ministro.

Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operati nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Il Sottosegretario di Stato è altresì incaricato di partecipare ai lavori della Conferenza permane per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, della Conferenza Unificate nonché della conferenza Stato-Città per le materie attinenti le competenze ad esso delegate, riferendone al Ministro.

Art. 7.

In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario Cota, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 8.

L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti fra le Direzioni generali ed il Sottosegretario avv. Roberto Cota nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 203

05A02464

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Airam - Soc. Coop. a r.l.», in Palma Campania, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti conclusisi in data 10 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa Airam - Soc. Coop. a r.l., con sede in Palma Campania (Napoli) (codice fiscale 04434970630) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Massimiliano Marotta, nato a Salerno il 28 febbraio 1978, con studio in Salerno, via G.A. Papio n. 22 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02447

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Co.Me.Va S.c.r.l. - Costruzioni Meccaniche Vadesi - Società cooperativa a r.l.», in Altare, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Co.Me.Va S.c.r.l. - Costruzioni Meccaniche Vadesi - Società Cooperativa a r.l., con sede in Altare (Savona) (codice fiscale 01325050092) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dr. Emmanuele Martinengo, nato a Monforte d'Alba (Cuneo) il 3 aprile 1945 con studio in Savona, via Paleocapa, 11-9 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02448

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale a responsabilità limitata «Le Biglie da giocare - Cooperativa sociale», in Portici, in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5/11/2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Cooperativa sociale a responsabilità limitata «Le Biglie da giocare - Cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Portici (Napoli) (codice fiscale 03683691210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dr. Lucio Arfè, nato a Napoli il 10 febbraio 1966, con studio in Napoli, via del Grande Archivio n. 32 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2005.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri delle varietà di specie agrarie erba medica «Adriatica» e soia «Po».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nelle riunioni del 25 febbraio 2003 e 26 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che in attuazione di disposizioni ministeriali il Direttore generale protempore, in attesa del varo di specifiche norme comunitarie, dispose la temporanea sospensione dell'iscrizione e/o reiscrizione di varietà con, o aventi nella propria denominazione, indicazioni geografiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1831 del 21 ottobre 2004 della Commissione, recante modifiche del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Erba medica: codice Sian: 008005, varietà: Adriatica, responsabile conservazione in purezza: Fratelli Carli - Pietracuta di San Leo (Pesaro).

Soia: codice Sian: 008771, varietà: Po, gruppo: I, responsabile conservazione in purezza: Institute of Field and Vegetable Crops - YU.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02506

DECRETO 4 marzo 2005.

Autorizzazione al «Laboratorio Agroalimentare Qualità e Sviluppo Rurale - Unione italiana vini», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a Denominazione di Origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 10 febbraio 2005 dal Laboratorio Agroalimentare Qualità e Sviluppo Rurale - Unione Italiana Vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n. 6/a, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Agroalimentare Qualità e Sviluppo Rurale - Unione Italiana Vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n. 6/a, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg. CEE n° 2568/91 del 11/7/1991- G.U. L248 del 5/9/91 all. II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n° 2568/91 del 11/7/1991- G.U. L248 del 5/9/91 all. IX
Numero di perossidi	Reg. CEE n° 2568/91 del 11/7/1991- G.U. L248 del 5/9/91 all. III

05A02362

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo al progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Rotomec S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2003, ed in particolare il progetto n. 5813 presentato dalla Rotomec S.p.A., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 5813 presentato dalla Rotomec S.p.A. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2003;

Considerato che, nella scheda relativa al predetto progetto presentato dalla Rotomec S.p.A. per mero errore materiale è stato indicato, quale costo ammissibile, un importo pari a € 1.635.308,61 ripartito in € 630.216,86 di ricerca industriale e € 1.005.091,75 di sviluppo precompetitivo anziché, quale costo ammissibile, un importo pari a € 3.166.397,25 ripartito in € 1.220.387,65 di ricerca industriale e € 1.946.009,60 di sviluppo precompetitivo;

Acquisito il parere del Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, ed in particolare il progetto n. 5813 presentato dalla Rotomec S.p.A.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5813 presentato dalla Rotomec S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 5813 presentato dalla Rotomec S.p.A. per effetto del presente decreto è aumentato di € 212.215,95 così come il credito agevolato è aumentato di € 1.101.270,59.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 5813 presentato dalla Rotomec S.p.A., è aumentata di € 1.313.486,54 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni per l'anno 2004.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 5813

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5813 del 27/06/2000 Comitato del 14/12/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Progettazione, sviluppo e prototipazione di un nuovo impianto per la stampa di materiali di imballaggio utilizzati nell''industria alimentare a limitato impatto ambientale.

Inizio: 01/09/2000

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 27/06/2000

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Rotomec S.p.A.
SAN GIORGIO MONFERRATO (AL)

• Costo Totale ammesso Euro 3.166.397,25
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.220.387,65
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.946.009,60

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.220.387,65	€ 1.946.009,60	€ 3.166.397,25
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.220.387,65	€ 1.946.009,60	€ 3.166.397,25

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 5813

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	438.678,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.277.497,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A02453

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2005.

Disposizioni in materia di comunicazioni e di propaganda politica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il 3 e il 4 aprile e nel mese di maggio 2005 si terranno alcune elezioni amministrative e che nella primavera del 2005 è prevista altresì una consultazione referendaria;

Considerato che candidati e forze politiche intraprendono numerose iniziative di comunicazione e di propaganda e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle elezioni e ai *referendum*;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate e, in particolare, del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 1 del codice);

Visto l'art. 13, comma 4, del codice ai sensi del quale, se i dati non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l'informativa di cui al comma 1 del medesimo articolo è fornita all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del codice, il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento da parte di un determinato titolare del trattamento all'obbligo di informativa comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 12 febbraio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, allegato al presente provvedimento e le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate), con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati possono utilizzare lecitamente, a fini di propaganda elettorale, dati personali estratti in particolare da fonti pubbliche;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 12 febbraio 2004 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;

Considerato che, per il solo perseguimento delle iniziative referendarie e per i trattamenti a ciò finalizzati, non è necessaria alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui validità i promotori sono tenuti a raccogliere, per legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori (articoli 7 e 8 legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lettera *a)*, decreto legislativo n. 196/2003), e a darne comunicazione agli organi preposti alla verifica della regolarità delle richieste (articoli 9 ss. legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lettera *a)*, citato);

Considerato che, invece, coloro che intendono eventualmente trattare i predetti dati per finalità diverse da quelle collegate alla richiesta referendaria devono previamente richiedere un consenso informato, libero, scritto e distinto dalla predetta sottoscrizione delle richieste referendarie;

Considerato che, con il predetto provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati altresì esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del codice);

Ritenuto necessario richiamare nel presente provvedimento le garanzie già segnalate dal Garante nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004;

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 13 del codice partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate tornate di consultazioni elettorali amministrative e referendarie;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa, sino alla data del 30 giugno 2005; ciò, con riferimento all'informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 giugno 2005, partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2005 nei modi previsti dall'art. 13 del codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 settembre 2005 nei modi previsti dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) prescrive ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, di adottare le misure necessarie ed opportune richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati, i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali, amministrative e referendarie del primo semestre del 2005, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione;

c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente: RODOTÀ

Il relatore: SANTANIELLO

Il segretario generale: BUTTARELLI

05A02573

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 15 novembre 2004, n. **38074.**

Annullamento della circolare 1° febbraio 2002, n. 30222. Articolo 24, legge n. 122 del 27 marzo 2001: prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci.

Al Ministero della salute
Al Ministero delle attività produttive
Al Ministero dell'ambiente
Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltura
A Federchimica - Agrofarma
A Unionchimica

L'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 prevede l'obbligo per le case produttrici di apporre il prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci poste in commercio.

In attuazione di tale norma, fu emanata la circolare 1° febbraio 2002, n. 30222, con la quale si precisava che la norma stessa si intendeva applicabile non solo alle confezioni vendute dalle case produttrici ai grossisti ed ai dettaglianti attraverso i normali canali di distribuzione, ma anche a quelle poste in vendita direttamente dal produttore al consumatore finale.

La finalità esplicativa della circolare suddetta non è stata pienamente conseguita, tant'è che le contestazioni amministrative elevate dagli organi di controllo nei confronti degli inadempienti sono state archiviate dalle autorità competenti, sulla base del contenuto della circolare stessa.

Pertanto, per evitare che il dettato legislativo previsto dall'art. 24 della legge n. 122 venga disatteso, si ritiene opportuno annullare la circolare 1° febbraio 2002, n. 30222, atteso che la norma enunciata del medesimo art. 24 è da considerarsi puntuale ed esaustiva e non richiede il ricorso ad ulteriori precisazioni di carattere esplicativo ed applicativo.

Roma, 15 novembre 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A02613

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 marzo 2005

Dollaro USA	1,3383
Yen giapponese	139,74
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,69620
Corona svedese	9,0958
Franco svizzero	1,5503
Corona islandese	78,58
Corona norvegese	8,1860
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5824
Corona ceca	29,625
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4326
Zloty polacco	4,0054
Leu romeno	36001
Tallero sloveno	239,69
Corona slovacca	37,756
Lira turca	1,7301
Dollaro australiano	1,6911
Dollaro canadese	1,6113
Dollaro di Hong Kong	10,4386
Dollaro neozelandese	1,8066
Dollaro di Singapore	2,1679
Won sudcoreano	1343,52
Rand sudafricano	8,0144

Cambi del giorno 16 marzo 2005

Dollaro USA	1,3373
Yen giapponese	139,33
Corona danese	7,4472
Lira Sterlina	0,69600
Corona svedese	9,0900
Franco svizzero	1,5462
Corona islandese	78,71
Corona norvegese	8,2010
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5828
Corona ceca	29,850
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4325
Zloty polacco	4,0691
Leu romeno	36153
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	38,461
Lira turca	1,7783
Dollaro australiano	1,6906
Dollaro canadese	1,6094
Dollaro di Hong Kong	10,4305
Dollaro neozelandese	1,8065
Dollaro di Singapore	2,1683
Won sudcoreano	1342,38
Rand sudafricano	8,1594

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

05A02632-02631

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Nuova ICC S.r.l.».

Decreto n. 15 del 1º marzo 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% NUOVA ICC SRL (ex integratore medicato Spiram 20).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102417019;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102417021.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina embonato (pari a base) 200 g;

eccipienti: silice colloidale anidra 5 g, lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: ventiquattro giorni;

suini e broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02455

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acqua per preparazioni iniettabili S.A.L.F.».

Decreto n. 16 del 3 marzo 2005

Medicinale veterinario prefabbricato ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, con sede legale e fiscale in Cenate Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2, codice fiscale n. 00226250165.

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cenate Sotto (Bergamo), via Marconi, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103721015;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 103721027;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 103721039;

sacca in PVC da 5000 ml - A.I.C. n. 103721041.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono: acqua sterile per preparazioni iniettabili F.U. 1000 ml.

Specie di destinazione: tutte le specie previste per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

Indicazioni terapeutiche: secondo prescrizione medico-veterinaria.

Tempo di attesa: quelli previsti per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

Validità:

ventiquattro mesi per il flacone in polipropilene;

trentasei mesi per il flacone in PVC.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02454

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Myco-Suivax»

Decreto n. 17 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MYCO-SUIVAX, vaccino inattivato contro la polmonite enzootica del suino.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale 01125080372.

Produttore: Officina Fatro sita in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103695019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103695021.

Composizione: 1 ml di vaccino contiene:

principi attivi: colture inattivate di Mycoplasma hyopneumoniae per indurre a una risposta sierologia nel coniglio non inferiore a 1UAE (Unità di Attività Elisa);

eccipienti ed adiuvanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva del suino per ridurre i sintomi clinici e le lesioni della polmonite enzootica (M. Hyopneumoniae).

Specie di destinazione: suino.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità:

in confezione integra: ventiquattro mesi;

dopo la prima apertura del flacone: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Tulipano 1991 a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché del decreto ministeriale 17 luglio 2003, della sottoelencata società cooperativa avente sede legale in provincia di Torino:

1. Società Cooperativa Il Tulipano 1991 a r. l, con sede legale in Orbassano (Torino) - via Alfieri n. 2, costituita in data 10 luglio 1991 per rogito notaio dott. Carlo Alberto Migliardi, pos. prov. n. 5681, partita I.V.A. n. 06165380012.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02444

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35553 del 14 febbraio 2005 è annullato il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2003 n. 33312, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale presentato dalla Novacoop S.c. a r.l. con sede in Galliate (Novara) e stabilimento in Caluso (Torino), limitatamente al periodo dal 20 maggio 2004 al 9 giugno 2004.

05A02500

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35563 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della ditta Novacoop S.c. a r.l., con sede in Galliate (Novara), unità di Caluso (Torino), per il periodo dal 10 marzo 2004 al 19 maggio 2004.

05A02501

Provvedimento di annullamento e concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35564 del 15 febbraio 2005 è annullato il decreto direttoriale del 21 febbraio 2002 n. 30785, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale per la ditta Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., e concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria della medesima ditta per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 febbraio 2002, per le unità produttive di Fidenza (Parma), Parma e Solignano (Parma).

05A02502

Provvedimenti di annullamento e riapprovazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35554 del 14 febbraio 2005 è annullato il decreto ministeriale del 21 febbraio 2002 n. 30764, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale presentato dalla Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., limitatamente al periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2003, è approvata la modifica del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria della medesima ditta per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2003 e per le unità produttive di Fidenza (Parma), Parma e Solignano (Parma).

05A02503

Approvazione della delibera n. 212/2004 adottata in data 19 ottobre 2004 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/0000449-GEO-L-57 dell'8 febbraio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 212/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 19 ottobre 2004, concernente l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2005, delle pensioni, dei contributi minimi, dei limiti di reddito, nonché del volume d'affari I.V.A. e dell'importo di pensione minima.

05A02504

Approvazione della delibera n. 175/04 adottata in data 22 settembre 2004 dall'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/0000446 dell'8 febbraio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 175/04, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI, in data 22 settembre 2004, concernente modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'art. 116, commi 8 e 17, della legge n. 388/2000.

05A02505

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'articolo 8 dello statuto del Consorzio universitario denominato «Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia Terni», in Terni.

Con decreto ministeriale 4 marzo 2005 è stato modificato l'art. 8 dello statuto del Consorzio universitario denominato «Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni» con sede in Terni.

05A02439

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione», in Genova.

Con decreto ministeriale 4 marzo 2005 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione», con sede in Genova.

05A02440

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta del prodotto ortofrutticolo «Limone di Siracusa»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per il prodotto ortofrutticolo «Limone di Siracusa», ai sensi del Regolamento CEE 2081/92, presentata dal Consorzio del Limone di Siracusa, con sede in Siracusa c/o SOAT 30, viale Teracati, 39, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL PRODOTTO ORTOFRUTTICOLO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE DI SIRACUSA»

Art. 1.

Il prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» è riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» è riservata alla cultivar popolazione «Femminello di Siracusa», riferibile alla specie botanica *Citrus limon*, (L) Burm. coltivata in impianti specializzati nel territorio della provincia di Siracusa definito nel successivo art. 3, rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

In particolare, i dati caratterizzanti le tipologie di frutto a seconda delle epoche di raccolta, sono le seguenti:

Primofiore sono i frutti raccolti da settembre ad aprile che rispondono alle seguenti caratteristiche:

colore della buccia: da verde chiaro a giallo citrino;

forma: ellittica;

pezzatura: da media a grossa;

peso dei frutti: non inferiore a 100 gr;

polpa: di colore verde chiaro o giallo citrino;

succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità › 5%.

Bianchetto o Maiolino (o limone primaverile):

colore della buccia: giallo chiaro;

forma ellittica o ovoidale;

pezzatura: grossa;

peso frutti: non inferiore a 100 gr;

polpa: di colore giallo;

succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità › 4,5%.

Verdello (o limone d'estate):

colore della buccia: verde chiaro;

forma ellittica-sferoidale;

pezzatura: medio-grossa;

peso frutti: non inferiore a 100 gr;

polpa: giallo citrino;

succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 20% e con acidità › 4,5%.

I frutti che si fregiano dell'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» devono essere commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima. I calibri ammessi sono: 3, 4, 5.

Art. 3.

La zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento dell'I.G.P. «Limone di Siracusa» comprende, in provincia di Siracusa, in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Augusta, Avola, Floridia, Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, così come descritto nella delimitazione che segue: la zona di produzione inizia sul versante est nel Porto Grande di Siracusa prosegue verso ovest, comprendendo l'abitato di Belvedere, attraversando il territorio del comune di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, sino a lambire il territorio di Sortino; a ovest interessa i comuni di Solarino, Floridia, Siracusa; a sud Avola, Noto e Rosolini.

Confina nel suo insieme a nord con parte del territorio di Augusta, a est con parte del territorio di Augusta, Melilli e con il Mar Ionio, a sud con il territorio del comune di Pachino, a ovest risalendo con parte del territorio dei comuni di: Rosolini, Noto, Avola, Siracusa, Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino, Priolo Gargallo, Melilli, e Augusta. Partendo dal versante nord-est, l'area interessata alla coltivazione del «Limone di Siracusa», inizia dallo sbocco sul Porto Grande di Siracusa, del Canale Pisimotta fino all'intercettazione della via Elorina (S.S. 115) che percorre verso nord fino all'incrocio con via Columba. Prosegue verso nord su tale via fino ad immettersi nella S.S. n. 124 (in direzione Floridia). La percorre fino all'incrocio con la strada provinciale n. 77 Fusco-Tremilia-Grottone; la risale per 350 m fino ad intercettare il canale comunale di contrada Canalicchio, percorrendola verso nord fino ad incontrare il canale Galermi.

In direzione ovest si percorre il Canale Galermi fino ad incontrare la S.P. n. 46 Siracusa-Belvedere-Carancino all'altezza dell'incrocio ubicato a quota 118. Il limite percorre la SP in direzione Belvedere, supera l'ingresso al Castello Eurialo e svolta alla prima carrabile sulla destra per Targia. La percorre verso est, fino ad intercettare a quota + 109 le Mura di Dionisio, discende lungo le stesse fino ad incontrare a quota + 31, rispettivamente la carrabile predetta e la strada statale 114. Prosegue per la S.S. 114, fino alla stazione ferroviaria di Targia. Segue la linea ferrata in direzione nord, fino alla stazione di Castelluccio Siculo. Lasciata la stazione, il confine dell'area procede verso sud lungo la strada che partendo da quota + 36, arriva fino a quota + 94. Da questo punto svolta ad ovest sulla strada Villasmundo-Brucoli-Arcile, fino ad intercettare la S.S. 114 al Km 125,500. Discende lungo la S.S. 114 in direzione Siracusa, fino al Km 135, in corrispondenza dell'intersezione con il Torrente Cantera, prosegue lungo il Torrente Cantera fino a quota + 29. Il confine dell'area delimitata risale verso nord-ovest, lungo la S.P. 96 Augusta-Melilli, fino a intercettare la S.P. 2 «S. Catrini-Passo di Vè», che viene percorsa in direzione ovest, per tutto il suo tracciato fino all'incrocio con la S.P. 95 Lentini-Priolo. Quest'ultima viene percorsa fino al centro abitato di Priolo. Si prosegue sulla S.P. 25 Priolo-Floridia, fino all'incrocio con la S.P. 46 Siracusa-Belvedere-Carancino, dove si interseca con il Canale Galermi.

La linea di delimitazione segue il canale Galermi, nella vallata dell'Anapo, fino a raggiungere il suo limite estremo nel punto di intersezione col tracciato della ferrovia in disarmo Siracusa-Vizzini a quota + 138. Discende lungo il vecchio tracciato della suddetta ferrovia, lungo il fiume Anapo, fino a M. Isola Mola a quota + 115; percorre quindi la strada carrabile che si collega con la SP n. 28 Solarino-Fusco-Sortino a quota + 146 presso le Case Don Vito. Si percorre la S.P. in direzione Solarino fino a quota + 152 nel punto di intersezione con la linea di confine del Comune di Solarino. La linea di perimetrazione continua verso ovest lungo il confine comunale di Solarino fino alla quota + 205, prosegue sulla curia di livello in direzione sud fino ad incontrare la SP n. 78 «Balatazza-Trigona» che percorre in direzione Solarino fino all'incrocio con la SP n. 28 Solarino-Fusco-Sortino. Da questo punto discende lungo il tracciato in disarmo della ferrovia «Siracusa-Fusco-Vizzini» fino alla località «La Masseria», percorre la strada carrabile in direzione sud-ovest fino ad immettersi sulla S.S. 124. Prosegue in direzione Solarino lungo la stessa, oltrepassa il cimitero, svolta a sinistra costeggiando lo stesso, e risale lungo la strada carrabile Macchiotta fino ad incontrare a quota + 150 il limite comunale di Floridia, coincidente con Cava Culatello - Cirino. Si percorre il predetto confine fino ad intercettare la Cava Spampinato a quota + 201. La linea di perimetrazione ridiscende verso est fino ad intercettare a sud l'acquedotto comunale di Solarino percorrendolo fino al serbatoio in località Cozzo Su Cola, prosegue sull'acquedotto in direzione di Canicattini Bagni, oltrepassa il confine tra Siracusa e Floridia, segue la linea dell'acquedotto fino ad intercettare il confine tra Siracusa e Canicattini Bagni in contrada Passetti. Prosegue verso sud lungo la linea di confine comunale fino ad intercettare la S.P. n. 74 Floridia-Canicattini Bagni, in contrada Monasteri. Si percorre la S.P. n. 74 in direzione Floridia fino ad incontrare la quota + 204 seguendo il crinale di Cugno Balio e Cugno Trappetazzo, fino ad incrocio con la strada «Dego Canicattini Bagni», si discende fino al vallone Cavadonna, che si risale per un breve tratto (m 100 circa) fino al congiungimento con la curia di livello di quota + 154. La delimitazione procede in direzione sud-est fino ad intercettare al Km 12,500 la S.P. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro», prosegue verso ovest parallelamente ad essa fino al km. 12 per continuare verso sud fino a raggiungere la linea di confine Siracusa-Noto presso il torrente Moscasanti. Si oltrepassa il fiume Cassibile di Cava Grande per ricongiungersi al vertice dei confini comunali di Siracusa, Noto e Avola: da qui svoltando a destra si segue la strada vicinale «Palazzetti» fino ad incrociare la strada vicinale «Tangi»; successivamente si incontra la strada comunale Uzzo-Cugno di Fazio; da qui, seguendo il confine tra il foglio di mappa catastale 10 e il foglio di mappa catastale 20 si arriva a!la strada vicinale «Rosciola» che si segue attraversando il fosso «Rosciola», «Cava l'Unica» (o Cava dell'Umbra) fino ad arrivare alla «Cava Carrubeto». Attraversata la cava, si segue la strada vicinale «Carrubeto» fino al congiungimento con la strada vicinale «Mandalà - Petrara»; svoltando a destra si prosegue fino ad arrivare alla «Cava Bugliola», ed oltrepassatola, percorrendo la strada vicinale dei «Mulini», si arriva alla strada provinciale n. 4 «Avola-Manghisi» al km 2. Svoltando a destra, si percorre la S.P. n. 4 per km 1 in direzione Avola Antica e si arriva alla prima curva a gomito. A sinistra ci si immette nella stradella interpoderale che collega la S.P. 4 al Torrente Pisciarello. A questo punto si segue il corso del Torrente Pisciarello fino alla confluenza con il Torrente Talibelli. Si risale il corso del Torrente Talibelli fino ad incrociare la strada vicinale Cifaleo e giunti al bivio con la strada vicinale Seggio-Piano della Pace si svolta a destra e dopo 0,4 km circa ci si immette nella S.P. n. 15 «Avola-Bochini-Noto». Si procede in direzione Noto per circa 3 km e, dopo aver oltrepassato la strada per «Cozzo Meti», arrivati al punto quotato 135 m slm, ci si immette a destra nella strada vicinale Osciri. Da cui, dopo aver attraversato il Torrente S. Giovanni (diventata strada comunale) si arriva al centro abitato di Noto, giungendo alla S.S. 287. Si svolta a destra e si procede lungo la S.S. 287 (via dei Mille) in direzione S. Giovanni; arrivati alla circonvallazione di Noto, si svolta a sinistra percorrendola in direzione della S.S. 115 Noto-Rosolini fino all'incrocio con la S.P. n. 64 «Noto Antica-Burlò-S. Maria della Scala-Noto». Si svolta a destra e ci si inoltra attraversando contrada S. Caterina, la Cava del Ferraro, Case Hernandez (a valle della strada), si attraversa il fiume Asinaro e si arriva all'incrocio con l'acquedotto di Pachino e la strada comunale «Schifazzo-Mazzara». Si gira a sinistra e percorrendo la strada comunale in direzione sud si arriva alla S.P. 24 «Noto-Testa dell'Acqua al km 25,2 si svolta a destra e si procede in direzione Palazzolo Acreide per circa km 1; quindi si svolta a sinistra imboccando la strada comunale «Renna-Pantanello-Serra del Vento» in direzione del Torrente Tre Fontane. Dopo aver attraversato il Torrente Tre Fontane e il Fiume Gioi, s'incrocia la strada consortile Torresena; si svolta a sinistra e la si percorre fino a lambire il Fiume Gioi, si gira a destra e si procede verso la strada comunale Fontanelle-Molisena-Portelle. Si svolta a sinistra (imboccando la strada comunale Fontanelle-Molisena-Portelle) in direzione contrada Valle Vascelli; si procede sino alla S.S. 115 Noto-Rosolini al km 370,4. Si percorre la S.S. 115 in direzione Rosolini per km 1,2 giungendo all'incrocio con la strada comunale Ponte Vecchio - Tre Maiali; girando a destra, si percorre la strada comunale per km 1,2 fino ad incrociare la S.P. 18 Giarratana-Castelluccio-Noto al km 0,6. Si svolta a destra e si percorre la S.P. 18 in direzione di Cozzo Cariulo per km 2 giungendo al bivio con la strada consorziale Renna - Strada Cariulo; si svolta a destra e percorrendo la strada consorziale, la strada comunale Renna - Pantanello - Serra del Vento, ed infine la strada vicinale Renna - Sbriulia arrivando alla cava Lentini - Renna Alta (o Cava Bottali). Seguendo

la cava si ritorna sulla S.P. 18 e si prosegue in direzione Castelluccio per km 2,7 fino ad incrociare la Cava - Strada dell'Asino. Si gira a sinistra e si percorre la stradetta che delimita il foglio di mappa catastale 222 di Noto fino ad arrivare al Fiume Tellaro. Si segue il corso del fiume (limite di comprensorio tra il territorio di Noto e Rosolini) fino ad incrociare la cava Scorzone, e da qui si percorre la stradella interpoderale di modo che rimanga a sinistra l'ex feudo del Prainito; si attraversa la S.P. 17 Ritillini - Favarotta e si prosegue fino alla cava del Prainito. Da questo punto si segue il confine amministrativo tra la provincia di Siracusa e Ragusa fino alla cava di Scalarancio prima e alla strada Carbonarella poi (punto quotato 210 m slm). Si percorre detta strada in direzione Rosolini, fino alla S.S. 115 all'altezza dell'-Hotel Europa (km 362,2). Si svolta a destra lungo la S.S. 115 fino al Ponte Cipolla. Da qui si segue il confine amministrativo tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare alla S.P. n. 56 Agliastro - Bimmisca in direzione S.E. fino al confine tra i fogli di mappa catastale n. 396 e n. 403 di Noto. Si gira a sinistra percorrendo la S.P. n. 56 e poi la strada comunale Bommiscuro-Agliastro fino ad incrociare la S.P. 26 Rosolini - Belliscala - Pachino al km 8,4; si svolta a destra e si percorre la S.P. 26 Rosolini - Belliscala - Pachino in direzione Pachino, arrivando alla S.P. n. 19 Noto - Pachino al km 16,9. Si gira a sinistra verso Noto fino al km 13,8, (al quadrivio S.P. 19, Strada comunale Baroni - Maccarri - S. Lorenzo Nuovo e la Strada Comunale Scirbia - Terreni Nuovi - Reitani - Marzamemi), si svolta a destra, e percorrendo la strada comunale Scirbia - Terreni Nuovi - Reitani - Marzamemi in direzione nord-est, si arriva al mare Ionio. Seguendo la costa in direzione nord si chiude la zona perimetrata al punto di inizio coincidente con il Porto Grande di Siracusa.

Art. 4.

Origine del prodotto in relazione alla zona geografica

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei coltivatori-produttori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e confezionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con l'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa».

Art. 5.

Il sistema di coltivazione

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa.

La densità di piantagione massima è di 400 piante per ettaro. Per impianti esistenti ed in fase di produttività decrescente è ammessa una densità fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per i sesti dinamici la densità massima ammessa è di 850 piante per ettaro.

I portinnesti sono i seguenti: «Arancio amaro», «Poncirus trifoliata», «Citrange Troyer», «Citrange Carrizo» e «Citrus macrophylla», dotati di alta stabilità genetica.

Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e le modalità di raccolta, devono essere quelle previste dalla «Normale buona pratica agricola». Queste norme, per il limone, si riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione, all'irrigazione, alla difesa.

La produzione dell'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» può avvenire in impianti condotti con il metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale buona pratica agricola» della regione Siciliana;

b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche previste dal Disciplinare della regione Siciliana in adozione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;

c) biologico: in osservanza del Reg. Ce 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

La raccolta

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano. Il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di forbicine di raccolta per il taglio del peduncolo. La raccolta va fatta direttamente dalla pianta secondo i metodi tradizionali ad un livello di sviluppo dei frutti tale da garantire la buona qualità organolettica ed estetica degli stessi. È ammesso che il colore dei frutti sia variabile in funzione delle condizioni pedo-climatiche, in funzione delle varie fioriture e della particolare epoca di raccolta. La produzione massima consentita di limoni è fissata in q.li 550 per ettaro per l'intera campagna di produzione comprendente i frutti di tutte le fioriture.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Il limone, che in inverno subisce soltanto un leggero rallentamento del suo metabolismo, è specie molto sensibile al freddo, mentre rispetto ad altri agrumi è piuttosto resistente alle alte temperature. Per questi motivi la coltivazione del limone è diffusa lungo la fascia costiera della Sicilia ed in alcune limitate aree comprese nelle valli dei corsi d'acqua che solcano la provincia di Siracusa dal Porcaria (a nord) fino al Tellaro, trovando le più favorevoli condizioni sui versanti esposti a sud.

La temperatura è il principale fattore climatico che limita la coltura limonicola. Dall'analisi dei valori medi annui delle temperature rilevate nella pianura costiera di Siracusa è possibile evidenziare che l'ambiente siracusano presenta condizioni di clima temperato da ottobre a marzo ed arido da aprile a settembre. La temperatura media annua è di 18-19º C, la media delle massime nel periodo estivo non supera la soglia di 31º C, mentre quella delle minime dei mesi più freddi (gennaio e febbraio) non scende al di sotto di 8-9º C.

Dopo la temperatura, l'acqua è il fattore limitante più importante nei riguardi della coltura del limone. In effetti gli agrumi si sono estesi fuori della loro area naturale nelle zone ove l'inverno non è molto freddo ed anche con pluviometria inferiore ai 50 millimetri annuali, attraverso l'intervento costante dell'irrigazione. Del resto, l'abbondanza di acqua è stato sicuramente l'elemento decisivo nella scelta di stanziarsi in questo territorio fatto dai popoli preistorici e dai Siculi prima, dai colonizzatori greci poi, e per ultimo, con un balzo di quasi 3000 anni, dai grandi gruppi industriali nel secolo scorso. L'umidità atmosferica ha un ruolo importante nella determinazione della qualità dei frutti di limone: un'atmosfera mediamente umida consente di ottenere frutti più succosi, di forma regolare e di buccia fine. Rispetto al suolo, il limone nella costa ionica siracusana viene coltivato principalmente in terreni appartenenti al gruppo dei suoli bruno-calcarei, i quali poggiano su substrati di calcari e calcari dolomitici, ed al gruppo dei suoli alluvionali presenti lungo i depositi alluvionali dei corsi d'acqua. Infatti, nel siracusano i terreni sono dotati di ottima fertilità, sono più o meno profondi e ben dotati di elementi nutritivi e di sostanza organica.

La Sicilia annovera una storica tradizione nella coltivazione degli agrumi ed il rispetto delle antiche tradizioni nella coltivazione di queste piante, tramandata di generazione in generazione continua ancora oggi nel siracusano, dando vita ad una vera e propria scuola di specialisti nella coltivazione del «Limone di Siracusa». Nelle campagne Iblee si riservavano nuovi spazi ai giardini delle ville in costruzione, concettualmente diverse da quelli delle masserie, nelle quali il giar-

dino, esclusivamente produttivo, era posto a lato e chiuso con un cancello e alte mura. Nei più raffinati giardini delle ville suburbane di Siracusa e di Noto, gli aranci ed i limoni erano valorizzati per le qualità estetiche ed utilitaristiche. Dei numerosissimi «giardini di delizia» settecenteschi, ormai scomparsi, resta solo il ricordo di piccoli paradisi orientali, talora nobilitati dal lavoro di ricerca e di interesse alle novità botaniche dei colti proprietari.

Per questi motivi il «Limone di Siracusa» mantiene un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto.

Art. 8.

Il confezionamento

È obbligatorio indicare a caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto. Nella fase di vendita al minuto, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati a norma della direttiva 79/112/Ce deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme. Per i frutti venduti a pezzo è obbligatoria la bollinatura di almeno il 50% di essi.

Gli imballaggi utilizzabili devono essere nuovi. I materiali ammessi sono: cartone, legno, plastica. È ammesso l'uso di imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. Le confezioni ammesse sono: reti e borse con banda plastica attaccata alla rete. Ogni imballaggio ed ogni confezione devono riportare il logo del «Limone di Siracuusa»..

Art. 9.

I controlli

L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» sarà controllata da una struttura di controllo autorizzata, in conformità all'art. 10 del Reg. Ce 2081/92.

Art. 10.

I prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Limone di Siracusa», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà, intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. Ce 2081/92.

Art. 11.

Il logo e l'etichettatura

Il logo consiste in un ovale orizzontale con il bordo colore verde quadricromia contenente una raffigurazione in bianco e nero del Teatro Greco di Siracusa nella cui cavea, nella parte destra, sono poggiati due limoni. Di questi uno è intero, con una foglia, posto in secondo piano, l'altro è in sezione e copre in parte il primo limone.

Il limone con la foglia ha un peduncolo, e la foglia è di colore verde quadricromia. La foglia è rivolta verso il centro del marchio e copre in parte il limone a cui è attaccata col peduncolo. La buccia dei due limoni è di colore giallo quadricromia, la polpa del limone in sezione è di colore giallo quadricromia, la scritta «Limone di Siracusa» è di colore nero, font Times New Roman grassetto, alto 24; lo sfondo è di colore bianco.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione e menzione diverse da quelle espressamente previste dal disciplinare, ivi compresi aggettivi qualificativi del tipo «fine, superiore, selezionato, scelto» e similari. Non è consentito l'uso di termini laudativi.

05A02398

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento totale di portafoglio dall'Ace Insurance S.A., con sede legale in Belgio, all'Ace European Group Limited, con sede legale in Gran Bretagna, società operanti in Italia sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP dà notizia che in data 27 settembre 2004 l'Autorità di vigilanza belga ha approvato con effetto 1º gennaio 2005, con il consenso di tutte le autorità competenti, il trasferimento totale di portafoglio dalla società belga Ace Insurance S.A. alla società britannica Ace European Group Limited (già ACE INA UK Ltd), operante in Italia nei rami danni sia in regime di stabilimento (rappresentanza generale in viale Monza, 258 - 20100 Milano) che in regime di libera prestazione di servizi.

L'operazione di trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ivi inclusi quelli stipulata in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A02430

Trasferimento della sede legale di «Aurora Assicurazioni S.p.a.» in San Donato Milanese

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota del 1º febbraio 2005, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma quattro, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma quattro, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le modifiche statutarie deliberate in data 1º dicembre 2004 dal Consiglio di amministrazione di «Aurora Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano il trasferimento della sede legale da Milano, piazza Missori n. 1 a San Donato Milanese (Milano), via dell'Unione Europea n. 3.

05A02431

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Approvazione del Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (articolo 1, comma 1) e n. 365/2000 (articolo 1-*bis*, comma 1-*bis*).

Si comunica che con delibera di Consiglio regionale della Toscana n. 20 del 1º febbraio 2005 è stato approvato il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del bacino pilota del fiume Serchio ai sensi delle leggi n. 183/1989 (artt. 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*).

Il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico e la relativa documentazione sono consultabili anche sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo:

www.serchio-autoritadibacino.it

05A02443

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria e cambiamento di nome

Con decreto prefettizio n. 20050001617/ Area II in data 24 febbraio 2005, il cognome del sig. Spazzapan Federico, nato a Lanus (Argentina) il 20 novembre 1953, residente a Udine in via G. Pigozzi n. 1, è ripristinato nella forma originaria di Špacapan ed il nome è cambiato in Mirko, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

05A02438

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501064/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00